SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.
Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;
Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica d'intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' prorogata per tutta la durata della guerra la facoltà del Ministro dell'Aeronautica, di cui all'art. 119 capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli Ufficiali della Regia Aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze di servizio.

Il presente R. decreto-legge ha effetto dal 1° gen-

naio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Aeronautica, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di Stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'Ufficiale dello Stato Civile atti di notorietà raccolti dal Pretore o dal Podestà del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'art. 97 del Codice Civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

Art. 2

Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'art. 90 del Codice Civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il Procuratore del Re competente a norma del comma 2° dell'articolo precedente può autorizzare il matrimonio.

Art. 3

Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1942, n. 81, concernente le norme per la disciplina del consumo

dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1942, n. 850;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento, al consumo delle merci, dei servizi e delle prestazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

Art. 3

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a fornire, se richieste, le notizie ed i dati di raffronto che possano occorrere agli utenti, per ottemperare alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

Trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sino ad ulteriore avviso, sono vietate:

1) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di mostre di negozi, per insegne pubblicitarie e per qualsiasi altra insegna luminosa;

2) l'utilizzazione dell'energia elettrica per qualsiasi uso domestico, quali riscaldamento, cucina, scalda acqua, scaldabagno, ecc. salvo le eccezioni contemplate nell'art. 5;

3) l'utilizzazione di energia elettrica per ascensori

Art. 5

Dal divieto di cui al numero 2) dell'articolo che orecede sono eccettuate le cucine, per quelle utenze che non possono, comunque, utilizzare il gas, limitatamente ad un consumo mensile non eccedente 200 Kw.

Alle aziende distributrici di energia elettrica è fatto obbligo di adottare le opportune misure perchè gli utenti non autorizzati siano messi nella impossibilità di utilizzare energia elettrica per uso domestico, per ascensori e per gli altri usi non consentiti a norma dell'art. 4 e del comma che precede.

Art. 6

Gli esercizi commerciali che utilizzano energia elettrica per usi diversi dall'illuminazione (bar, cinematografi, teatri, ecc.), devono limitare il consumo mensile di energia al 75% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici.

Il consumo di riferimento all'anno 1942 verrà stabilito anche per detti utenti con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7

Agli utenti di energia elettrica per usi industriali diversi da quelli di cui all'articolo che precede, è fatto obbligo di presentare alle aziende distributrici, entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, motivata richiesta, in duplice copia, per la continuazione della fornitura di energia elettrica.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità e l'indirizzo dell'utente e la potenza installata in H P, e dovrà farsi una sommaria descrizione dell'attività industriale e dei prodotti manifatturati.

Copia della richiesta, corredata di un rapporto sui dati tecnici della stessa, dovrà essere trasmessa dalla azienda, nei sette giorni successivi alla sua presentazione, alla Commissione provinciale di cui all'art. 8, che si pronunzierà sulla indispensabilità della fornitura della energia, dando comunicazione della sua decisione agli interessati.

Un elenco degli utenti pei quali sia riconosciuta indispensabile la fornitura dell'energia, con la indicazione delle generalità, dell'indirizzo e dell'attività svolta dagli stessi, verrà trasmesso alla Commissione Centrale di cui all'art. 9.

Agli utenti pei quali non sarà riconosciuta tale indispensabilità, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia 14 giorni dopo la data di notifica della decisione della Commissione.

Gli utenti che non presentino la domanda di cui al primo comma nel termine ivi stabilito, saranno ritenuti rinunziatari all'utenza e saranno senz'altro privati della fornitura.

Art. 8

Per la disciplina ed il controllo sulla distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, e per l'attuazione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione o di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

Art. 9

Nel termine di quattordici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Prefetti, di intesa con gli esercenti pubblici servizi di trasporto mediante energia elettrica, ed a mezzo delle Commissioni Provinciali di cui all'articolo che precede, formeranno un piano di coordinamento del fabbisogno giornaliero di energia elettrica pei pubblici servizi di trasporti al fine di realizzare la maggiore economia possibile per tali usi, e rimetteranno quindi tale piano alla Commissione Centrale.

Le determinazioni della Commissione Provinciale saranno senz'altro esecutive qualora riguardino servizi compresi nell'ambito della provincia; ove invece riguardino servizi di interesse interprovinciale non saranno esecutive se non dopo la approvazione della Commissione Centrale.

Art. 10

Entro lo stesso termine fissato dall'articolo precedente, i Prefetti, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 8, proporranno gli opportuni provvedimenti per disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa di quelle aziende industriali, per le quali, ai sensi del precedente art. 7, sia stata riconosciuta indispensabile la continuazione della fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono sono eccettuati i consumi per illuminazione e per forza motrice effettuati ad ospedali e case di cura autorizzate, ai posti di pronto soccorso, agli studi ed ambulatori di medici e dentisti, alle Chiese, agli stabilimenti militari, ai servizi di trasporto ferroviario, ai servizi telefonici, telegrafici e di radio-comunicazioni, radio-trasmissioni, radio-audizioni, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, ai panifici, ai molini e pastifici industriali, alle centrali del latte ed agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche.

Art. 14

Il presente decreto non si applica altresì:

1) alle provincie della Sicilia e della Sardegna ed alle altre Isole del Regno;

2) alle aziende che per uso industriale impieghino esclusivamente energia elettrica di propria produzione, qualora i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende collegate o comunque collegabili a reti del genere sono invece tenute ad uniformarsi alle prescrizioni del presente decreto ed a mettere a disposizione delle sole aziende elettriche con le quali possono essere collegate la energia da esse non impiegata.

Art. 15

Agli utenti che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto o che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 3 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a*) allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1.

Art. 3

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta

pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata;

3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630, nonchè nell'art. 625 ultima parte, ove, per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R. D. L. 30 novembre 1942, n. 1365.

Art. 6

Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Art. 7

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell' indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi al tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE del Ministro Guardasigilli

SIRE,

dopo le calamità, che numerose si sono abbattute negli ultimi anni sulla nostra Patria, si è attuato giorni fa un primo fausto

evento, dovuto alla magnanimità dei governi alleati: la restituzione all'Amministrazione italiana di buona parte del territorio liberato dalla dominazione tedesca.

A seguito di tale evento, maggiormente si impone quella pacificazione sociale, che consenta il raggiungimento dei fini, cui, in precipuo modo, è diretta l'opera del governo: scacciare dal sacro suolo della Patria le truppe tedesche, combattendo nelle regolari file del nostro esercito, a fianco delle nazioni alleate, e rinnovellando le gloriose gesta della passata guerra mondiale; contribuire, in ogni modo, agli sforzi delle potenze alleate per la distruzione del militarismo prussiano e delle dittature nazi-fasciste, su cui ricade la responsabilità dell'attuale immane conflitto; dedicarsi, a vittoria conseguita, alle feconde opere di pace, affinchè, risanate le rovine delle nostre città, delle nostre industrie e dei nostri campi, si attui per tutti il sospirato benessere economico sociale.

Ora, provvedimento di pacificazione sociale, tendente ad agevolare il raggiungimento dei fini sopradetti, è questo di amnistia e di indulto, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

Nella redazione di esso si è, innanzitutto, presa in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di ostacolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista; di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale; ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e fuorviati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si consacra ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconsciuto.

Si è poi presa in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accumunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella a) allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha valorosamente combattuto.

Ora a favore delle tre suesposte categorie di cittadini è diretto l'art. 2, con cui si concede amnistia per i reati antecedentemente compiuti, purchè non siano punibili con pena superiore nel minimo a cinque anni di reclusione, e purchè non siano stati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1, od abusando di cariche fasciste o comunque sfruttando motivi o situazioni fasciste.

Si è presa, infine, in esame la posizione di coloro che, nonostante i precedenti penali, possono essere ritenuti tuttora idonei moralmente a cooperare al raggiungimento dei fini precisati nell'inizio di questa relazione.

Ed a favore di costoro si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia di cui all'art. 3 o l'indulto condizionale di cui agli artt. 5 e 6, graduando i due benefici in base all'entità del reato, alla pena, ed ai precedenti penali, ed escludendo, in ogni caso, quei reati la cui gravità, considerata in se stessa od in relazione alle attuali contingenze, male si concilierebbe con la concessione dei benefici in parola.

Per ovvie ragioni si è ritenuto escludere dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti alle dette Forze, ovvero giudicati dai tribunali alleati ovvero in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo dell'Amministrazione Alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Non si è mancato, poi, di dettare nell'art. 4 alcune norme di interpretazione che agevoleranno la esatta applicazione del provvedimento; e si è ritenuto, infine, di dovere attribuire al giudice del luogo della detenzione dell'imputato la emissione del provvedimento urgente della scarcerazione, ove il giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dello indulto si trovi nel territorio non ancora liberato dal nemico, e ciò al fine di eliminare, nell'applicazione del provvedimento, i ritardi dipendenti dalle attuali contingenze belliche.

SIRE,

sin dall'inizio della relazione si sono indicate le finalità che si perseguono con l'emanazione del presente provvedimento di sovrana clemenza. Devesi ora aggiungere che tali finalità sono e saranno sempre maggiormente condivise dal popolo italiano. E si può essere, pertanto, certi che, sotto la guida della Maestà Vostra e col generoso aiuto degli Alleati, la Patria ritornerà alla sua antica grandezza.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 21 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina;

Decreta:

Art. 1

Il Generale Nicolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina, fino a quando gli organi di amministrazione dei detti enti non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza di dette Associazioni e vi sostituisce gli organi di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, a norma dei rispettivi statuti, spettano agli organi individuali e collegiali delle rispettive sedi centrali in relazione ai compiti istituzionali degli enti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.
Nomina del Commissario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20-12-1928, n. 3133;
Visto il R. decreto-legge 12-2-1930, n. 84;
Visto il R. decreto-legge 30-12-1940, n. 2024;
Visti i Regi decreti-legge 15-11-1943, n. 8/B, e 24-1-1944, n. 20.
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la amministrazione delle sedi periferiche dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Decreta:

Art. 1

Il prof. dott. Michele Iungano è nominato Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, per provvedere alla temporanea amministrazione dell'Ente e dei Comitati Centri di mobilitazione, Comitati provinciali, Sottocomitati e Delegazioni comunali dipendenti, nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e ne sostituisce il Presidente Generale, esercitandovi tutti i poteri accentrati nello stesso, durante lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, espressamente richiamato dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 30-12-1940, n. 2024.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con i Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti, il Commissario può delegare la rappresentanza dell'Associazione ai Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, i quali assumono, in conseguenza, nei suoi confronti, la responsabilità del funzionamento del Centro, e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale—.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n. 1 dell' 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro con circolare n. 7-1-4 n. 1 in data 1 marzo 1944 ha determinato come appresso i prezzi di cessione dei carboni minerali ai grossisti designati alla distribuzione, con decorrenza dal 1 dicembre 1943:
Carbone estero — L. 1.200 per tonnellata
Carbone Sardo — L. 550 per tonnellata.
Detti prezzi s'intendono C. I. F. porto italiano.

TESTI VITTORIO *gerente* Linotypografia M. Spadafora — Salerno